



**ATTI UFFICIALI**

**REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  
ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CHIERI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 114 del 22.12.1993

## INDICE

### CAPO I – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1 – gli istituti della partecipazione

### CAPO II – LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE

Art. 2 – requisiti per l’iscrizione

Art. 3 – presentazione della domanda di iscrizione

Art. 4 – istruttoria della domanda di iscrizione

Art. 5 – provvedimento finale

Art. 6 – ricorso contro il diniego alla iscrizione

Art. 7 – la relazione annuale

Art. 8 – i controlli dei requisiti e al sospensione dall’albo

Art. 9 – cancellazione dall’albo

Art. 10 – pubblicità dell’albo delle associazioni

### CAPO III – LE CONSULTE

Art. 11 – la delibera istitutiva delle consulte

Art. 12 – la costituzione della consulta

### CAPO IV – LA CONSULTAZIONE

Art. 13 – poteri delle consulte e delle associazioni

Art. 14 – informazione delle consulte

Art. 15 – richiesta di pareri alle consulte e alle associazioni

Art. 16 – il parere delle consulte sulla relazione previsionale e programmatica, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo

### CAPO V – I COMITATI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 17 – i regolamenti dei comitati degli utenti dei servizi comunali

### CAPO VI – LE SITANZE

art. 18 – le istanze

art. 19 – presentazione dell’istanza e risposta

### CAPO VII – LA PETIZIONE

Art. 20 – la petizione

Art. 21 – deposito della petizione

Art. 22 – sottoscrizione della petizione

Art. 23 – risposta alla petizione

### CAPO VIII – LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AVANZATE DAI CITTADINI

Art. 24 – le proposte di deliberazione avanzate dai cittadini

Art. 25 – deposito e sottoscrizione della proposta di deliberazione

Art. 26 – istruttoria della proposta

Art. 27 – accordi modificativi della proposta

### CAPO IX – IL REGISTRO DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AVANZATE DAI CITTADINI

Art. 29 – il registro delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione avanzate dai cittadini

Art. 30 – consultazione del registro

Art. 31 – la relazione del sindaco

### CAPO X – L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMINISTRATIVI

Art. 32 – il regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi

## CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – ambito di applicazione del presente regolamento

## **CAPO I – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

### **Art. 1 - Gli istituti della partecipazione**

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e alle scelte politiche del Comune si realizza attraverso i seguenti istituti:
  1. le associazioni iscritte nell'albo comunale
  2. le consulte
  3. le consultazioni
  4. i comitati degli utenti dei servizi comunali
  5. le istanze
  6. le petizioni
  7. le proposte di deliberazione avanzate dai cittadini

## **CAPO II - LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE**

### **Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione**

1. Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto è istituito l'Albo comunale delle associazioni presso la Segreteria del Comune.
2. Possono chiedere di essere iscritte all'Albo comunale tutte le associazioni che hanno sede nel territorio comunale e la cui attività, come prevista dagli Statuti o regolamenti non contrasti con i principi, le finalità e i compiti del Comune indicati nell'art. 4 dello Statuto del Comune di Chieri.

### **Art. 3 - Presentazione delle domande di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata dal rappresentante legale dell'associazione al Segretario del Comune in qualsiasi momento.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) atto costitutivo e Statuto o regolamento dell'associazione;
  - b) indicazione del presidente e del segretario o, comunque, dei responsabili dell'associazione;
  - c) indirizzo della sede dell'associazione.

### **Art. 4 - Istruttoria della domanda di iscrizione**

1. Il Segretario comunale valuta se ricorrono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda di iscrizione e può richiedere all'Associazione il deposito di atti o documenti o la precisazione di fatti o elementi influenti ai fini istruttori.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o degli elementi integrativi, il Segretario comunale trasmette gli atti al Sindaco con la proposta di provvedimento.

### **Art. 5 - Provvedimento finale**

1. Entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, il Sindaco emette il provvedimento finale, notificandolo all'associazione.

### **Art. 6 - Ricorso contro il diniego alla iscrizione**

1. Contro il provvedimento del Sindaco di diniego all'iscrizione, l'Associazione può presentare ricorso alla Giunta comunale entro dieci giorni dalla notifica.
2. Entro venti giorni dalla presentazione del ricorso, la Giunta comunale deve disporre l'audizione dell'associazione e pronunciarsi in merito.
3. In caso di accoglimento del ricorso, il Sindaco provvede per l'iscrizione dell'associazione all'albo.

### **Art. 7 - La relazione annuale**

1. Annualmente il Sindaco mette a disposizione dei Consiglieri comunali una relazione sull'attività svolta e sulle decisioni assunte indicando le associazioni iscritte all'Albo, i procedimenti in corso e quelli conclusi con esito negativo, specificando sinteticamente le ragioni ostative all'iscrizione.
2. Una copia della relazione deve essere allegata all'Albo.

### **Art. 8 - I controlli dei requisiti e la sospensione dall'Albo**

1. I consiglieri comunali possono chiedere di verificare se sussistono per ciascuna Associazione le condizioni per l'iscrizione all'Albo.
2. In qualsiasi momento il Sindaco può verificare se sussistono le condizioni per l'iscrizione per ciascuna forma associativa. A questo fine, il Sindaco può richiedere all'associazione una relazione che attesti il sussistere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo.
3. Se l'associazione non fornisce i documenti o la relazione richiesti nei termini fissati, il Sindaco adotta provvedimento di sospensione dall'Albo, notificandolo all'Associazione.
4. Contro il provvedimento di sospensione, l'Associazione può presentare ricorso ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

#### Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta dal Sindaco decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'Associazione contro il provvedimento di sospensione, ovvero, in caso di ricorso, a seguito del rigetto del medesimo da parte della Giunta comunale.
2. E' fatto obbligo ad ogni associazione di comunicare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi causa ostativa al perdurare della propria iscrizione, chiedendo la cancellazione, con atto indirizzato al Segretario comunale e da questi sottoposto al Sindaco entro venti giorni.

#### Art. 10 - Pubblicità dell'Albo delle Associazioni

1. Tutti i cittadini possono, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, prendere visione dell'Albo ed ottenere, a proprie spese, fotocopie.

### CAPO III - LE CONSULTE

#### Art. 11 - La delibera istitutiva delle Consulte

1. Le consulte sono gli organi che rappresentano le associazioni iscritte nell'Albo comunale.
2. La proposta di delibera per la costituzione delle Consulte viene inviata dal Sindaco ai consiglieri e a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale.
3. I consiglieri e/o le associazioni, entro venti giorni, possono chiedere un incontro con il Sindaco o suo delegato per ricevere chiarimenti e discutere la proposta di delibera.
4. Il Sindaco propone per l'approvazione al Consiglio comunale il testo definitivo della delibera motivata sulla base delle osservazioni pervenute.
5. La delibera è adottata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio comunale e viene trasmessa a tutte le associazioni iscritte all'Albo.
6. L'istituzione di nuove consulte può essere proposta al Sindaco dai consiglieri comunali o dalle associazioni.

#### Art. 12 - La costituzione della Consulta

1. Le associazioni possono partecipare solo alle consulte le cui finalità siano comprese tra quelle indicate nei rispettivi statuti.
2. Le associazioni che intendono partecipare alla costituzione di una consulta comunicano per iscritto, entro venti giorni dalla trasmissione della delibera di cui all'articolo precedente, la loro intenzione al Segretario comunale indicando gli estremi delle persone delegate a rappresentarle.  
Il Segretario comunale trasmette l'elenco delle associazioni interessate alla costituzione delle consulte agli assessori competenti i quali convocano i rappresentanti delle associazioni entro venti giorni.
3. L'atto costitutivo della Consulta e il relativo regolamento vengono definiti dalle associazioni che vi aderiscono.
4. Gli assessori forniscono ogni possibile chiarimento, anche di natura tecnico-giuridica, sulla struttura e sulla regolamentazione delle consulte e collaborano all'attività di autoregolamentazione.
5. Gli atti costitutivi delle consulte e i regolamenti vengono trasmessi al Sindaco il quale li presenta alla Conferenza dei capigruppo che segnala eventuali omissioni o lacune, imprecisioni ed errori senza interferire con le scelte di merito.
6. Il parere della conferenza dei capigruppo è comunicato alle consulte entro venti giorni. Queste, entro i venti giorni successivi, possono fare pervenire memorie o osservazioni scritte al Segretario Comunale.

### CAPO IV – LA CONSULTAZIONE

#### Art. 13 - Poteri delle consulte e delle associazioni

1. Le consulte e le associazioni iscritte all'Albo possono, per gli argomenti di loro competenza, chiedere audizioni e indirizzare comunicazioni, istanze, petizioni, proposte di deliberazioni al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni Consiliari e al Consiglio Comunale.
2. Per quanto riguarda le audizioni gli organi interessati ricevono i richiedenti entro trenta giorni.

#### Art. 14 - Informazione delle consulte

1. Alle consulte viene inviato l'ordine del giorno del Consiglio comunale e copia delle delibere rientranti nel loro ambito di interesse.
2. Le consulte possono chiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione in loro possesso alle quali la Giunta deve rispondere entro venti giorni. Allo stesso fine le consulte possono chiedere un incontro con la Giunta.

#### Art. 15 - Richiesta di pareri alle consulte e alle associazioni

1. Il Consiglio comunale, anche attraverso le Commissioni consiliari, e la Giunta possono chiedere un parere alle consulte e alle associazioni per quanto riguarda particolari atti deliberativi, fissando un termine per la risposta.

2. Le osservazioni delle consulte e delle associazioni, pervenute entro i termini fissati, devono essere portate a conoscenza dei consiglieri comunali e della Giunta prima dell'approvazione delle delibere relative.

Art. 16 - Il parere delle consulte sulla relazione previsionale e programmatica,  
sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo

1. La Giunta invia alle consulte copia della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. Entro venti giorni dalla consegna della documentazione, le consulte esprimono un parere, il cui contenuto è portato a conoscenza del Consiglio comunale e viene allegato alla delibera di approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo. Se i termini previsti dalla legge finanziaria per l'approvazione del bilancio di previsione non permettono di allegare il parere delle consulte alla delibera del bilancio di previsione, sarà compito del Sindaco allegare il parere alla prima delibera di variazione del bilancio di previsione.

## CAPO V – COMITATI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 17 - I regolamenti dei comitati degli utenti dei servizi comunali

1. Restano in vigore i Regolamenti attuali dei Comitati degli utenti dei servizi comunali.

## CAPO VI - LE ISTANZE

Art. 18 - Le istanze

1. Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, i cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze al Sindaco o alla Giunta per chiedere ragione su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa comunale.

Art. 19 - Presentazione dell'istanza e risposta

1. Il cittadino presenta l'istanza al Segretario del Comune indicando le proprie generalità e il domicilio eletto nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione. La firma in calce all'istanza deve essere autenticata.

2. L'istanza, entro dieci giorni, è trasmessa al Sindaco o all'assessore competente per materia il quale deve rispondere, in forma scritta, nel termine di trenta giorni.

3. Qualora il Sindaco o l'assessore competente per materia non possano rispondere entro trenta giorni sono tenuti a darne motivata comunicazione al cittadino che l'ha presentata.

## CAPO VII – LA PETIZIONE

Art. 20 - La petizione

1. Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, i cittadini possono presentare petizioni agli organi dell'amministrazione.

2. La petizione riguarda l'attività amministrativa comunale ed è rivolta a chiedere un provvedimento su questioni di interesse generale.

Art. 21 - Deposito della petizione

1. La petizione viene depositata presso l'ufficio del Segretario comunale da un cittadino il quale indicherà le proprie generalità e il domicilio eletto nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione.

Art. 22 - Sottoscrizione della petizione

1. Entro dieci giorni dal deposito della petizione il Segretario comunale comunica al presentatore la data di decorrenza per le sottoscrizioni.

2. La petizione resta depositata per trenta giorni e può essere sottoscritta da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le firme in calce alla petizione devono essere autenticate.

3. Trascorsi trenta giorni, se la petizione è stata sottoscritta da almeno cento cittadini, il Segretario, entro dieci giorni, avverte il Sindaco, i capigruppo consiliari, il cittadino che ha depositato la petizione e la trasmette all'organo interessato.

4. Qualora non venga raggiunto il numero di cento sottoscrizioni allo scadere dei trenta giorni dalla data di deposito, la petizione si intende respinta e il Segretario ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al Sindaco, ai capigruppo consiliari e al cittadino che l'ha depositata.

Art. 23 - Risposta alla petizione

1. Alla petizione l'organo dell'amministrazione interessato deve dare risposta con un provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione del Segretario comunale. Il testo del provvedimento viene comunicato al cittadino che ha depositato la petizione entro venti giorni.

2. L'organo dell'amministrazione interessato dalla petizione può, con adeguata motivazione, prorogare l'adozione del provvedimento di altri trenta giorni. La proroga deve essere comunicata al Sindaco, ai capigruppo e al cittadino che ha depositato la petizione.

## **CAPO VIII - LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AVANZATE DAI CITTADINI**

Art. 24 - Le proposte di deliberazione avanzate dai cittadini

1. Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto i cittadini possono avanzare proposte di deliberazione.

Art. 25 - Deposito e sottoscrizione della proposta di deliberazione

1. Per il deposito e la sottoscrizione della proposta di deliberazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno cinquecento cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 26 - Istruttoria della proposta

1. Il Segretario comunale con gli uffici competenti prepara l'istruttoria relativa alla proposta di deliberazione e, entro venti giorni, la trasmette al Sindaco.

Art. 27 - Accordi modificativi della proposta

1. Il Sindaco, sentita la Giunta o i capigruppo consiliari può stipulare un accordo con il proponente per modificare il testo della proposta di deliberazione già presentata.
2. Il Segretario comunale provvede all'istruttoria e propone la stesura definitiva dell'accordo.
3. Il Sindaco inviterà il proponente a sottoscrivere l'accordo entro trenta giorni.

Art. 28 - Deliberazione

1. Il Sindaco convocherà la Giunta o il Consiglio comunale entro trenta giorni per deliberare in merito. Il Sindaco convocherà anche il cittadino presentatore della proposta che potrà esporre al Consiglio o alla Giunta le motivazioni a favore della deliberazione.
2. Il testo della deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta comunale deve essere inviato entro venti giorni al presentatore della proposta.

## **CAPO IX - IL REGISTRO DELLE ISTANZE DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AVANZATE DAI CITTADINI**

Art. 29 - Il registro delle istanze, delle petizioni e delle proposte avanzate dai cittadini

1. Presso la segreteria comunale è istituito un registro nel quale, a cura del Segretario, verranno raccolte tutte le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione avanzate dai cittadini, l'iter delle relative procedure e i provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Art. 30 - Consultazione del registro

1. Il registro è disponibile alla consultazione da parte dei cittadini negli orari e nei modi previsti dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni e agli atti e documenti amministrativi.

Art. 31 - La relazione del Sindaco

1. Al termine di ogni anno, il Sindaco invia ai consiglieri una relazione sulle istanze, petizioni e proposte di deliberazione avanzate dai cittadini.

## **CAPO X - L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 32 - Il regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.

1. Resta in vigore il regolamento attuale sull'accesso ai documenti amministrativi.

## **CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33 – Ambito di applicazione del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina in maniera completa la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'attività amministrativa comunale.
2. Le norme contenute in precedenti regolamenti in contrasto con le norme del presente regolamento si intendono abrogate.